Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DELL'8 SETTEMBRE 1981:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1981.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1981.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(5315 e 5316)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DELL'8 SETTEMBRE 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 7, in Lanciano: Concorso a due posti di assistente di urologia presso l'ospedale civico « Renzetti » di Lanciano.

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 6, in L'Aquila: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Salvatore ».

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 3 « Val d'Agri », in Villa d'Agri: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale civile di Villa d'Agri.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 34, in Copparo: Annullamento di avvisi riguardanti concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 66, in Mondovì: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Mondovì.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 49, in Borgosesia: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale di Varallo.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 63, in Saluzzo: Concorso ad un posto di assistente di radiologia e radioterapia presso lo stabilimento ospedaliero di Saluzzo.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 61, In Savigliano: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero « SS. Annunziata » di Savigliano.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 55, in Verbania: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Verbania.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 36, in Susa: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 57, in Omegna: Concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 51, in Novara: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista presso l'ospedale maggiore della carità.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 53, in Crema: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 62 « Brianza Valle Seveso », in Meda: Aumento, da uno a due, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di chirurgia presso il presidio ospedaliero di Seregno.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 25, in Clusone:

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 60, in Vimercate: Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 70, in Legnano: Concorso ad un posto di vice direttore sanitario dell'ospedale civile di Legnano.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 25, in Verona: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona ».

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 3, in Belluno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi presso il presidio ospedaliero di Belluno.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 20, in Camposampiero: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia del presidio ospedaliero di Camposampiero.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 5, in Bassano del Grappa: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 26 « Valpolicella-Baldo-Garda », in Bussolengo: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Bussolengo.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 7, in Valdagno: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia presso lo stabilimento ospedaliero di Montecchio Maggiore.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 21, in Padova: Concorso ad un posto di aiuto di medicina del lavoro presso lo stabilimento ospedaliero centro traumatologico ortopedico di Padova.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 8, in Vicenza: Concorso ad un posto di assistente presso la divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero, stabilimento di Vicenza.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 17, in Mirano: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso la sede ospedaliera di Noale.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 9 « Basso Vicentino », in Noventa Vicentina: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia presso lo stabilimento ospedaliero di Lonigo.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/15 », in Mola di Bari: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto neurologo presso l'ospedale « F. Jaia » di Conversano.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale n. 8, in Foggia: Concorso a due posti di assistente di cardiologia per il servizio di cardiologia presso l'ospedale « Col. D'Avanzo » di Foggia.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/9 », in Bari: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « D. Cotugno » di Bari.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 28 « Area Grossetana », in Grosseto: Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 8 « Area Pistoiese », in Pistoia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 11 « Alto Mugello - Mugello - Bassa Sieve », in Borgo S. Lorenzo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 20/B « Valdarno superiore nord », in Figline Valdarno: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 21 « Casentino », in Bibbiena: Concorso ad un posto di assistente radiologo.

Ospedale civile di Olbia:

Concorso a due posti di assistente di immunoematologia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Provincia di Trento - Unità sanitaria locale « Comprensorio della Valle dell'Adige », in Trento: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso presso il presidio ospedaliero di Trento (specialità chirurgia vascolare).

Ospedale di Milazzo: Concorso ad un posto di assistente della sezione isolamento per le malattie infettive aggregata alla divisione di medicina.

Ospedale maggiore di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituto per l'infanzia di Trieste: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Ospedale « Martini » di Torino:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Aumento, da uno a due, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di ortopedia e traumatologia.

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorso a sei posti di assistente di emodialisi.

Ospedali « Civile, M. Paternò Arezzo e G.B. Odierna » di Ragusa:

Concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neuropsichiatria.

Ospedale civile di Palmanova:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Aumento, da due a cinque, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Barbara » di Iglesias: Concorso a tre posti di assistente di medicina addetto al servizio di emodialisi.

Ospedale « S. Giacomo d'Altopasso » di Licata: Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso.

Ospedale dei bambini « V. Buzzi » di Milano: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

Ospedale « A. Businco » di Cagliari: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « C. Zonchello » di Nuoro: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituto ospedaliero provinciale per la maternità di Milano: Concorso ad un posto di direttore sanitario.

Ospedale « Sirai » di Carbonia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale sanatoriale di Codroipo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » di Varese: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Brunico: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Spedali civili di Brescia: Concorso a due posti di assistente della divisione di malattie infettive.

Ospedale « V. Cervello » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di ematologia.

Ospedale « S. Carlo Borromeo » di Milano:

Concorso ad un posto di aiuto radiologo.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica e citodiagnostica.

Ospedali « Piemonte e Regina Margherita » di Messina: Concorso ad un posto di primario della divisione di cardiochirurgia presso l'ospedale « Piemonte ».

Istituto « G. Gaslini » di Genova-Quarto: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Maria Immacolata-Longo » di Mussomeli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali riuniti di Bergamo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Bolzano: Concorso ad un posto di aiuto della divisione neurologica.

Ospedale « V. Emanuele III » di Gorizia: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale seconda.

Ospedale civico e Benfratelli di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile di Sacile: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Maria degli Angeli » di Pordenone: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Castiglione Prestianni » di Bronte: Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Ospedale « R.C.S. dell'Annunziata » di Aversa: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Ospedale di Monza: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DELL'8 SETTEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 10 marzo 1981 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1977-1988 e 1978-1988 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977-1988 (Contributo speciale EGAM); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1977-1988 (Soppressione dell'EGAM); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Rilancio dell'economia); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Interventi straordinari nel Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Interventi urgenti negli aeroporti); 6) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Soppressione dell'EGAM); 7) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Rilancio dell'economia); 8) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Fondo dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Ricostruzione zone terremotate nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto); 10) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Apporto dello Stato al Fondo sociale). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3868)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1976-1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 25 marzo 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3869)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1976-1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 25 marzo 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3870)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 1° aprile 1980 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1977-1988 e 1978-1988 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977-1988 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3871)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 1° aprile 1980 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1977-1987 - 1975-1985 - 1975-1986 e 1976-1986 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977-1987 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1977-1987 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1975-1985 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1975-1986 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1976-1986 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'anno 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3872)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1971-1981. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ed ultima estrazione eseguita il 30 aprile 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3873)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972-1982. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 2 maggio 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3874)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972-1983. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita l'11 maggio 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3875)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1973-1983. Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita il 15 maggio 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3876)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1981, n. 497.

Proroga al 31 dicembre 1982 del termine per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo IV degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300;

Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, prorogato al 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 4

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 giugno 1981.

Determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da tavola acquistabili dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nella prima parte della seconda campagna di attuazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., il compito di procedere, per un triennio successivo alla sua entrata in vigore, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione di vini da tavola di provenienza nazionale;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge secondo il quale l'A.I.M.A. deve effettuare gli acquisti di detti prodotti ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e che tali decreti debbono stabilire, anche le caratteristiche qualitative dei prodotti in questione, nonché i quantitativi degli stessi annualmente acquistabili;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 338, che ha convertito, con modificazioni, il predetto decreto-legge n. 180 del 16 maggio 1980, con la quale, in particolare, è fatto obbligo all'A.I.M.A. di acquistare, oltre l'acquavite, soltanto alcool greggio;

Attesa la necessità di provvedere alla fissazione dei prezzi e delle caratteristiche qualitative dei prodotti acquistabili dall'A.I.M.A. nella prima parte del secondo anno di applicazione del decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Negli articoli seguenti sono fissati i prezzi e le caratteristiche dei prodotti della distillazione dei vini da tavola disposta dai regolamenti (CEE) n. 1144/81 e n. 1295/81 ed eventuali successive modificazioni, che l'A.I.M.A. è tenuta ad acquistare nella prima parte del secondo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338.

Art. 2.

Il prezzo di acquisto dell'acquavite di vino corrispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti e successive modificazioni è fissato in L. 1.330 per ettolitro e per grado alcolico.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotti i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano pari almeno al 3% di ciascuna partita di acquavite ceduta all'A.I.M.A.

Art. 3.

Il prezzo di acquisto dell'alcool etilico greggio, con gradazione non inferiore a 92°, è fissato in L. 1.224 per ettolitro e per grado alcolico.

Art. 4.

I prezzi di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda partenza distilleria.

I prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto debbono essere offerti all'A.I.M.A. entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto per la conclusione delle operazioni di distillazione dalle disposizioni comunitarie citate all'articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CORTI

Il Ministro della sanità
ANIASI

(5310)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 giugno 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di lire 50 miliardi (anno finanziario 1981) ai sensi della legge n. 298/80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 298;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale è stata ripartita la somma di lire 100 miliardi, complessivamente stanziata per gli esercizi 1980 e 1981, dall'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 298;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Considerato, in particolare, che l'importo di lire 50 miliardi, per il 1981 grava sul cap. 7085, recante la denominazione: « Contributo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale, nonché di opere per le vie navigabili »;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 25 miliardi, per opere idrauliche, nei bacini a carattere regionale, è assegnata alle seguenti regioni e province autonome, per il 1981, come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in miliardi di lire)
Toscana	6,850
Friuli-Venezia Giulia	1,250
Liguria	1,250
Abruzzo	1,250
Marche	1,250
Molise	1,250
Lazio	1,250
Calabria	1,250
Basilicata	1,250
Campania	1,250
Sardegna	1,250
Puglia	1,250
Sicilia	1,250
Valle d'Aosta	1,250
Trento	0,950
Bolzano	0,950
Totale	25,000

Art. 2.

La somma di lire 25 miliardi, per l'esecuzione di opere di navigazione interna, è assegnata alle seguenti regioni, per il 1981, come segue:

Regioni	Somme (in miliardi di lire)
Veneto	8
Lombardia	5,500
Piemonte	5
Emilia-Romagna	5
Umbria	1,500
Totale	25,000

Art. 3.

La spesa complessiva per l'importo di lire 50 miliardi, grava sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 327

(5252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 3 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1213,800	1213,800	1213,75	1213,800	1213,75	1211,50	1213,700	1213,800	1213,800	1213,80
Dollaro canadese . . .	1014,300	1014,300	1014 —	1014,300	1014,60	1014,30	1014,300	1014,300	1014,300	1014,30
Marco germanico . .	500,940	500,940	500,60	500,940	500,90	501,50	500,700	500,940	500,940	500,90
Fiorino olandese .	451 —	451 —	451 —	451 —	451,10	451 —	451,100	451 —	451 —	450 —
Franco belga . .	30,556	30,556	30,58	30,556	30,56	30,55	30,565	30,556	30,556	30,55
Franco francese . .	208,730	208,730	208,60	208,730	208,65	208,50	208,730	208,730	208,730	208,70
Lira sterlina	2242,650	2242,650	2244 —	2242,650	2243 —	2226 —	2241,500	2242,650	2242,650	2242,60
Lira irlandese . . .	1827 —	1827 —	1827 —	1827 —	1826,70	—	1823 —	1827 —	1827 —	—
Corona danese . . .	159,860	159,860	160,30	159,860	160 —	159,85	159,900	159,860	159,860	159,85
Corona norvegese . .	200,200	200,200	200,75	200,200	200,15	200,20	200,200	200,200	200,200	200,20
Corona svedese .	233,710	233,710	233,60	233,710	233,70	233,70	233,700	233,710	233,710	233,70
Franco svizzero .	571,990	571,990	571,40	571,990	571,90	579,80	571,850	571,990	571,990	571,95
Scellino austriaco .	71,367	71,367	71,40	71,367	71,35	71,35	71,350	71,367	71,367	71,37
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,50	18,400	18,50	18,40	18,400	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,460	12,460	12,48	12,460	12,45	12,45	12,460	12,460	12,460	12,46
Yen giapponese .	5,289	5,289	5,28	5,289	5,30	5,20	5,290	5,289	5,289	5,30

Media dei titoli del 3 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,275
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	83,775
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	80,350
» 6 % » » 1970-85 . . .	76,875
» 6 % » » 1971-86 . . .	70,475
» 6 % » » 1972-87 . . .	70,975
» 9 % » » 1975-90 . . .	70,800
» 9 % » » 1976-91 . . .	72,650
» 10 % » » 1977-92 . . .	78,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,375
» » » Ind. 1-10-1979/81 . .	99,575
» » » » 1-12-1979/81 . .	99,275
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,159
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,600
» » » » 1- 5-1979/82 . .	97,850
» » » » 1- 5-1980/82 . .	97,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82 . .	97,800
» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,225
» » » » 1- 7-1980/82 . .	98,325
» » » » 1- 8-1980/82 . .	98,375
» » » » 1-10-1979/82 . .	98,200
» » » » 1-10-1980/82 . .	97,425
» » » » 1-12-1980/82 . .	97,950
» » » » 1- 1-1980/83 . .	98,150
» » » » 1-10-1980/83 . .	98,925
» » » » 1- 3-1981/84 . .	97,390
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,150
» » » 12 % 1- 4-1982	95,450
» » » 15 % 1- 1-1983	94,175
» » » 12 % 1-10-1983	86,125
» » » 12 % 1- 1-1984	84,350
» » » 12 % 1- 4-1984	84,175
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1213,750
Dollaro canadese	1014,300
Marco germanico	500,820
Fiorino olandese	451,050
Franco belga	30,560
Franco francese	208,730
Lira sterlina	2242,075
Lira irlandese	1825 —
Corona danese	159,880
Corona norvegese	200,200
Corona svedese	233,705
Franco svizzero	571,920
Scellino austriaco	71,358
Escudo portoghese	18,400
Peseta spagnola	12,460
Yen giapponese	5,289

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 450 del 7 agosto 1981 relativa a pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito infruttifero 30 %.

(5304)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale di Giovo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Verla, frazione del comune di Giovo.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni che in data 7 giugno 1981 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale di Giovo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Verla, frazione del comune di Giovo (Trento), disposta con decreto del presidente della regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 1979, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 62 del 18 dicembre 1979 e prorogata con decreto del 26 novembre 1980, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 61 del 9 dicembre 1980.

(5123)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Arvier

Con deliberazione 17 luglio 1981 n. 3683, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 del vigente piano regolatore del comune di Arvier.

Copia di detta deliberazione e della variante munite del visto di conformità all'originale saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(5126)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione tra le provinciali e declassificazione tra le comunali di due strade in provincia di Cremona

La giunta regionale con deliberazione 21 luglio 1981, n. 9360, ha deliberato di classificare a provinciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il nuovo tronco terminale della strada provinciale n. 38 « Formigara-Oscasale » della estesa di km 2 + 819, nonchè la conseguente declassifica a comunale del tronco dismesso ricadente nei comuni di S. Bassano e Cappella Cantone della lunghezza di km 3 + 242, con spostamento del caposaldo finale della strada provinciale n. 38, che passerà alla progressiva km 54 + 200 alla progressiva km 51 + 400 della strada statale n. 415 « Paullese », mentre la lunghezza totale passerà da km 6 + 282 a km 5 + 859.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(5267)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e definitiva del concorso, per esami, a trentadue posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della IV categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali presso le direzioni provinciali di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso e Belluno del compartimento per il Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, parte II del 15 agosto 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. DCOMP/1/CONC/30921/MG del 29 novembre 1979, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a trentadue posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della IV categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso e Belluno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17880, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 24 giugno 1978.

(5144)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 maggio 1981, n. 102/81/SAN/BS, è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia, così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario direttivo amministrativo dell'ufficio medico provinciale di Milano.

Componenti:

Pontoni dott. Umberto, funzionario medico dell'assessorato alla sanità regione Lombardia;

Fantoni prof. Angelo, primario chirurgo del presidio ospedaliero di Desenzano del Garda (Brescia) U.S.S.L. n. 40 regione Lombardia;

Lojacono prof. Leonardo, professore di ruolo dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Parma;

Leccia rag. Gennaro, funzionario direttivo amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Segretario:

Marinelli rag. Carlo, funzionario direttivo amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Brescia e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente avviso sarà pubblicato nei modi di legge.

(5256)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. **17.**

Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 18 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 1.

Professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico

Nella regione Emilia-Romagna la professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico è disciplinata dalla presente legge.

E' « guida turistica » chi, per professione, accompagna comitive, famiglie o persone singole nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, ad attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali in genere. Può inoltre fornire ogni opportuna informazione sull'apparato produttivo esistente sul territorio per la valorizzazione del turismo congressuale e d'affari.

E' « interprete » chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingue straniere in congressi, in convegni, in riunioni o in incontri nonchè nell'assistenza a turisti stranieri.

E' « accompagnatore turistico » (o corriere) chi, per professione, accompagna comitive, famiglie o persone singole nei viaggi attraverso il territorio nazionale od estero.

Art. 2.

Licenza del comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico

Non può essere esercitata la professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico senza la licenza del comune di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 19, primo comma, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La licenza rilasciata dal comune deve specificare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per la guida turistica, anche le località ed il territorio regionale di esercizio della professione stessa.

Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza gli interpreti con rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'ente o dell'azienda.

Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

E', altresì, esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti del tempo libero o del turismo sociale.

Art. 3.

Presupposti per il rilascio della licenza di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico

Fermo quanto disposto dall'art. 11 e dall'art. 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza da parte del comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico, e subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista all'art. 4 della presente legge.

Art. 4.

Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame

Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d'esame per l'abilitazione dell'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico, composta da:

assessore regionale al turismo o suo delegato, con funzioni di presidente;

un collaboratore regionale assegnato al servizio turismo, commercio e mercati;

un rappresentante dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna;

un direttore di biblioteca, museo o galleria comunale;

tre esperti;

un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore regionale.

La commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della giunta regionale, resta in carica per la durata di due anni e può essere confermata; essa procede all'espletamento delle prove d'esame una volta all'anno, qualora vi siano richieste.

Art. 5.

Requisiti di ammissione all'esame

Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi di quella di presentazione della domanda di ammissione;

e) possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 6.

Materia d'esame

Le prove d'esame previste dall'art. 3 vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

Guida turistica:

a) cultura storico-artistica, scientifica economica e materiale della Regione;

b) almeno una lingua straniera prescelta fra quelle maggiormente diffuse;

c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonchè nozioni generali di legislazione turistica.

Interprete:

a) una o più lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse;

b) legislazione, tecnica ed organizzazione turistica;

c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

Accompagnatore turistico:

a) geografia turistica italiana, europea ed extra-europea;

b) tecnica ed organizzazione turistica;

c) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;

d) legislazione turistica e doganale;

e) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse;

f) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

Art. 7.

Termini e modalità delle prove d'esame

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove d'esame.

La deliberazione della giunta regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito ed attestato di idoneità valido ai fini del rilascio della licenza d'esercizio

La commissione giudicatrice, espletate le prove d'esame, procede alla formazione della graduatoria di merito dei candidati con indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria degli idonei all'esercizio della professione rispettivamente di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico.

Il presidente della giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di idoneità, valido ai fini del rilascio della licenza d'esercizio da parte del comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali.

Art. 9.

Ruolo organico regionale

Presso il servizio turismo, commercio e mercati è istituito il ruolo organico regionale delle guide turistiche, degli interpreti ed accompagnatori turistici, al quale debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 10.

Comunicazioni del comune alla Regione

Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico deve essere immediatamente comunicato dal comune alla Regione per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 9.

Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca o rinuncia alla licenza, al fine dei conseguenti aggiornamenti del ruolo organico regionale.

Art. 11.

Determinazione ed obbligatorietà delle tariffe

Le tariffe per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici sono proposte dal consiglio provinciale o dal comitato circondariale di Rimini, per la rispettiva competenza territoriale, sentite le associazioni di categoria, ed approvate dal comitato provinciale prezzi; esse hanno effetto obbligatorio.

Art. 12.

Divieto di esercizio di attività commerciale

E' fatto divieto alle guide turistiche, agli interpreti ed agli accompagnatori turistici di esercitare nei confronti dei turisti attività comunque estranee alla loro professione e principalmente quelle di carattere commerciale o che sono specificatamente disciplinate da disposizioni di legge.

Art. 13.

Vigilanza e controllo sull'attività delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici

L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici è delegato ai comuni.

Art. 14.

Sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico

L'esercizio abusivo dell'attività di guida turistica, di interprete o di accompagnatore turistico è punito a norma dell'art. 669 del codice penale.

Art. 15.

Sanzioni amministrative

La guida turistica, l'interprete o l'accompagnatore turistico, che applichi tariffe superiori a quelle approvate in conformità al precedente art. 11, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è delegata ai comuni.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici.

Possono essere, altresì, comminate da parte dei comuni, in caso di comportamenti particolarmente scorretti nell'esercizio della professione di guida turistica, di interprete o di accompagnatore turistico, ovvero in caso di recidiva nell'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate, le seguenti sanzioni amministrative, tenuto conto della gravità delle infrazioni:

sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi;

revoca della licenza.

La revoca della licenza è altresì, disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 16.

Norme transitorie

Le guide turistiche, gli interpreti ed i corrieri, in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nel ruolo organico regionale.

A tal fine i comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Regione l'elenco nominativo dei titolari della licenza di cui al comma precedente, con l'indicazione della professione specifica esercitata.

I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.

Art. 17.

Compensi ai componenti della commissione d'esame

Ai componenti la commissione giudicatrice di cui all'art. 4, eccettuati i collaboratori regionali, è corrisposto, a carico del bilancio regionale, il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente per i componenti di organi collegiali.

Art. 18.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativi al trattamento economico dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 4, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati al cap. 10050 « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati-spese obbligatorie » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi al 1981, gli oneri graveranno sul capitolo corrispondente al cap. 10050 del bilancio per l'esercizio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 giugno 1981

p. *Il presidente*: BULGARELLI

(5208)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1981, n. **18.**

Acquisto di un'area edificabile e relative pertinenze, e di sovrastanti opere di fondazione, per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede di servizi della Regione

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 30 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata ad acquistare dalla Finanziaria Fiere di Bologna, S.p.a. i seguenti immobili:

a) un lotto di terreno edificabile sito in Bologna nel comprensorio di PRG QSU (1) « Fiera District », censito al N.C.T. del comune di Bologna al foglio 123 con il mappale 82, avente possibilità edificatoria pari a mq 13035 di superficie utile;

b) le opere in corso di esecuzione sul lotto di cui al punto *a)*, per la costruzione delle strutture di fondazione e in elevazione fino al primo solaio dell'edificio di cui alla concessione edilizia del comune di Bologna in data 3 maggio 1979, prot. gen. n. 4950/79;

c) una quota di comproprietà indivisa, in ragione di 1507/ 10.000 dell'intera autorimessa sotterranea in corso di realizzazione nel sottosuolo delle aree censite al N.C.T. del comune di Bologna al foglio 123 con i mappali 76, 79 e 84, nonché delle rampe di accesso alla medesima autorimessa, realizzanda sulle aree censite allo stesso foglio con i mappali 81 e 83 e ciò al fine del soddisfacimento dello standard di parcheggio privato previsto dalla concessione edilizia per il lotto di cui alla lettera *a)*;

d) una quota della centrale termofrigorifera comune che erogherà i fluidi caldo e freddo a tutti gli edifici realizzati e realizzandi sul comprensorio di PRG QSU (1) « Fiera District ».

La Regione curerà, con mandato da conferire alla Finanziaria Fiere di Bologna S.p.a., il completamento della costruzione dell'edificio direzionale di cui alla concessione edilizia indicata alla lettera *b)* del presente articolo, per destinarlo a sede di uffici e servizi della Regione.

Art. 2.

Il prezzo di acquisto per contanti del lotto di cui all'art. 1, lettera *a)*, è fissato in L. 3.056.707.500 ed il corrispettivo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in L. 1.058.000.000, oltre gli oneri fiscali (I.V.A. 15%) dovuti per rivalsa dalla Regione acquirente, a norma di legge. Ove la stipulazione del contratto ed il contestuale versamento, sia del prezzo che del corrispettivo per oneri di urbanizzazione, avesse luogo in data posteriore al 30 giugno 1981, essi dovranno essere adeguati applicando alle somme convenute, per il periodo compreso fra il 16 maggio 1981 e la data di stipulazione, un indice di variazione calcolato nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo di riferimento.

Il prezzo di acquisto delle opere di cui all'art. 1 - lettera *b)* è determinato in una somma pari al costo a consuntivo effettivamente sostenuto dalla Finanziaria Fiere di Bologna S.p.a. per la progettazione ed esecuzione delle opere, ivi compresi gli oneri finanziari, predeterminati applicando alle somme esborsate dalla Società un indice corrispondente al tasso ufficiale di sconto vigente nei singoli periodi di riferimento, e nel rimborso, convenuto forfettariamente in una percentuale pari al 3,50% del costo, per oneri generali, amministrativi e di coordinamento connessi all'esecuzione delle opere. Al prezzo come sopra determinato si aggiungono gli oneri fiscali (I.V.A. 15%) dovuti per rivalsa dalla Regione acquirente, a norma di legge.

Il prezzo di acquisto della comproprietà dell'autorimessa comune di cui all'art. 1, lettera *c)* è stato determinato alla data del 26 ottobre 1978 in L. 421.960.000 oltre gli oneri fiscali (I.V.A. 15%) in quanto dovuti per rivalsa dalla Regione acquirente, a norma di legge. Esso verrà corrisposto a consegna dell'opera ultimata. Il prezzo da corrispondere al venditore sarà aggiornato applicando alla somma preindicata criteri parametrici desunti dalla tabella compilata per la provincia di Bologna dalla commissione regionale istituita in base alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 505/I AC del 28 gennaio 1977.

Il prezzo di acquisto della quota di comproprietà della centrale termofrigorifera di cui all'art. 1, lettera *d)* sarà determinato in rapporto alle potenze termica e frigorifera richieste ed allacciate dalla Regione e la quantità totale delle potenze termica e frigorifera erogabile complessivamente dalla centrale, tenendo conto della contemporaneità di utilizzo. All'atto della stipulazione del contratto di compravendita degli immobili di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 verrà corrisposto un acconto prezzo di L. 90.000.000, oltre gli oneri fiscali (I.V.A. 15%) dovuti per rivalsa dalla Regione acquirente, a norma di legge. Il residuo prezzo sarà determinato sulla base dei criteri parametrici già definiti dall'assemblea degli utenti comproprietari della centrale e sarà corrisposto in tempi successivi in rapporto alle richieste di potenza avanzate ed all'esecuzione delle opere.

La giunta regionale è autorizzata a liquidare i prezzi definitivi o aggiornati, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, delle opere di cui all'art. 1, lettera *b)*, della quota di comproprietà dell'autorimessa comune di cui all'art. 1, lettera *c)* e della centrale termofrigorifera di cui all'art. 1, lettera *d)*, nonché l'eventuale variazione del prezzo di vendita del lotto edificabile e del corrispettivo per urbanizzazioni.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge prevista in L. 9.200.000.000 compresi gli oneri contrattuali, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 04270 « Acquisto di immobili destinati a servizi regionali » del bilancio per l'esercizio 1981.

Ove l'applicazione dei criteri parametrici per l'aggiornamento e la determinazione dei prezzi degli immobili di cui all'art. 1, lettera *c)* e *d)* comportasse una spesa complessiva superiore a quella finanziata con la presente legge, la giunta regionale potrà effettuare la liquidazione della eccedenza di spesa previa apposita copertura legislativa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 giugno 1981

TURCI

(5209)

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1981, n. **19.**

Disposizioni transitorie alle unità sanitarie locali per la formazione del bilancio di previsione 1981 - Norme interpretative sulla formazione del bilancio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 10 *luglio* 1981).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1981, in via del tutto eccezionale, le unità sanitarie locali potranno derogare dalla normativa di cui agli articoli 12 e 19 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, predisponendo il bilancio entro il 30 settembre 1981.

Art. 2.

L'esercizio provvisorio di detto bilancio potrà essere deliberato dal comitato di gestione e ratificato dall'assemblea generale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L'esercizio provvisorio, solamente per l'anno 1981, potrà essere di nove mesi ed autorizzato sulla base della proposta del bilancio relativo all'esercizio in corso, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio e per un massimo di mesi nove.

Art. 3.

All'art. 112 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente comma:

«Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico nonché il coordinamento dei conti pubblici, le risultanze dei separati bilanci di previsione nonché dei separati conti consuntivi riguardanti rispettivamente la gestione dell'attività sanitaria e dell'attività sociale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, sono ricapitolate, per categorie economiche e per titoli, in un apposito schema predisposto con atto della giunta regionale. Detto atto è predisposto in armonia con i principi classificatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia Romagna.

Bologna, addì 9 luglio 1981

TURCI

(5210)

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. **21.**

Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 96 *del* 18 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.), oltre ai compiti ad esso demandati dalla legge 13 luglio 1966 n. 615 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971 n. 322, in materia di inquinamento atmosferico, esercita funzioni consultive e promuove studi e ricerche in tema di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

Il C.R.I.A. ha altresì il compito di proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di problemi e fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico.

Il C.R.I.A. presenta, alla giunta regionale, alla fine di ogni anno, una relazione sulle attività svolte evidenziando i problemi emersi nel corso dell'anno di riferimento.

Art. 2.

Nell'ambito della regione Emilia-Romagna le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, si possono estendere a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera, indipendentemente dalla loro ubicazione.

A tal fine le norme citate al comma precedente si possono applicare, limitatamente agli stabilimenti ivi indicati, anche nei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 3.

La giunta regionale, su conforme motivato parere del C.R.I.A., può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 2 anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.

Art. 4.

Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è così composto:

A) dall'assessore regionale competente per materia con funzioni di presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario tecnico regionale di livello non inferiore all'VIII;

B) da due collaboratori regionali nominati dalla giunta regionale tra quelli aventi qualifica funzionale di esperto o istruttore in controllo e risanamento ambientale;

C) da un esperto di igiene pubblica; da due esperti di impiantistica industriale; da un esperto di chimica; da un esperto meteorologo; da un esperto di acustica; da un esperto di ecosistemi, nominati dalla giunta regionale tra docenti universitari delle discipline attinenti le materie di competenza del C.R.I.A., tra ricercatori esperti nelle discipline stesse operanti presso istituti ed enti di ricerca su designazione dei rispettivi enti di appartenenza, oppure tra esperti di riconosciuta competenza nelle materie stesse;

D) da tre esperti nominati dalla giunta regionale tra i nominativi designati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative;

E) da un esperto agro-zootecnico nominato dalla giunta regionale tra i nominativi designati dalle organizzazioni imprenditoriali agricole regionali maggiormente rappresentative;

F) da un esperto nominato dalla giunta regionale tra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

G) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, nominato dalla giunta regionale su designazione delle unità sanitarie locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Detti esperti partecipano ai lavori del C.R.I.A. limitatamente alla trattazione degli argomenti interessanti l'ambito territoriale di ciascun servizio;

H) dal responsabile del servizio regionale di igiene pubblica;

I) dal direttore dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile del capoluogo della Regione;

L) da un funzionario dell'ispettorato regionale dei servizi antincendio e della protezione civile;

M) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;

N) da un rappresentante delle province della regione;

O) da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

La giunta regionale procede alle nomine di cui ai precedenti punti *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) su conforme parere della competente commissione consiliare.

La giunta nomina altresì il segretario del comitato scegliendolo tra i collaboratori regionali addetti al servizio «Tutela e risanamento ambientale», collocati nei livelli retributivi VII od VIII di cui alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

Il provvedimento di costituzione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

I membri del comitato restano in carica per 5 anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti del comitato, eccettuati i collaboratori regionali, spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, con le modalità e le limitazioni dalla stessa contemplate.

Art. 5.

Alle sedute del comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.

A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del C.R.I.A.

I pareri del comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai commi precedenti.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri che senza giustificazione rimangono assenti tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.

Art. 6.

Il comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'esame di singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

Il comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l'incarico di effettuare sopraluoghi e di riferire al collegio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 agosto 1981

p. *Il presidente*: CORTICELLI

(5211)

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. **22**.

Contributi a favore di imprese che realizzano interventi per la depurazione degli scarichi idrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Generalità

La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, concede contributi in capitale ai titolari delle imprese industriali, artigianali ed agricole già in attività alla data del 1° gennaio 1975 che abbiano realizzato o realizzino interventi diretti all'abbattimento delle sostanze inquinanti dei rispettivi scarichi idrici secondo i criteri previsti nella presente legge.

Gli interventi suddetti possono consistere sia nella realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento sia nella modificazione, anche parziale, dei cicli e degli impianti tecnologici produttivi.

I contributi regionali saranno assegnati in misura percentuale sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Beneficiari dei contributi

Hanno titolo alla concessione del contributo regionale:

a) i titolari delle imprese industriali e artigianali definibili insediamenti produttivi ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni nonché della deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 1977 n. 856;

b) i titolari delle imprese agricole assimilate agli insediamenti produttivi ai sensi della determinazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 8 maggio 1980 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1980, n. 130);

c) i titolari delle imprese agricole che, pur non potendosi qualificare insediamenti produttivi a norma della determinazione interministeriale sopra citata, siano state assimilate a detti insediamenti in base alla deliberazione del consiglio regionale 17 marzo 1977 n. 856;

d) i consorzi o le società costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), ovvero tra enti pubblici e tali soggetti aventi come scopo la realizzazione di impianti di depurazione che trattino scarichi idrici provenienti da insediamenti riferibili ai soci.

Per accedere al contributo regionale i soggetti di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) e *d*) devono avere già realizzato interventi che assicurino l'adeguamento dei rispettivi scarichi ai limiti e nei tempi stabiliti dalle normative in vigore.

Avranno altresì titolo alla concessione del contributo regionale in via residuale i titolari delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili con riferimento a quanto previsto nel successivo art. 10.

Art. 3.

Interventi finanziabili

Sono ammissibili al contributo regionale le spese sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 2 relativamente:

alla realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento dei rispettivi scarichi idrici;

alla modifica, anche parziale, dei cicli e degli impianti tecnologici produttivi il cui fine sia quello di ottenere, in alternativa alla realizzazione di impianti di cui al punto precedente, l'allineamento degli scarichi ai limiti stabiliti dalle normative in vigore.

In tale caso la parte degli investimenti corrispondenti a un eventuale aumento della capacità produttiva non può beneficiare dei contributi di cui alla presente legge;

alla realizzazione — per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici — di lagune sia di tipo aerobico che anaerobico dimensionate come impianti di trattamento o di pretrattamento degli scarichi idrici.

Sono altresì ammissibili al contributo le quote erogate dai titolari degli insediamenti di cui al precedente art. 2 lettere *a*), *b*) e *c*) a comuni o consorzi intercomunali a titolo di concorso per la costruzione di pubblici impianti di trattamento sovradimensionati ai fini di ricevere gli scarichi delle aziende.

Art. 4.

Spese ammissibili al contributo

Le spese di cui al precedente art. 3, nel caso in cui si faccia luogo alla costruzione di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi, si riferiscono:

all'acquisto del terreno strettamente necessario alla realizzazione delle opere;

alla realizzazione dei manufatti;

all'acquisto, alla realizzazione e al montaggio delle attrezzature e delle opere elettromeccaniche;

alla realizzazione delle canalizzazioni e delle opere di allacciamento idrico ed elettrico, ivi comprese le cabine di trasformazione;

alle opere accessorie e di salvaguardia ambientale.

Le suddette spese, nel caso in cui gli interventi si attuino mediante modifiche dei cicli e degli impianti tecnologici produttivi si riferiscono a quella parte di modifiche che abbia effettiva incidenza sull'adeguamento degli scarichi. In tale caso il richiedente dovrà fornire adeguata documentazione tecnico-economica a dimostrazione delle spese per cui viene richiesto il contributo.

Art. 5.

Domande di contributo

I soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, entro il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda per l'assegnazione del contributo all'amministrazione provinciale com-

petente per territorio o al comitato circondariale di Rimini. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine innanzi indicato. Saranno considerate valide le domande presentate agli uffici postali fino alla scadenza del termine suddetto.

Le domande devono essere integrate da una relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati, ammissibili al contributo ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute.

I soggetti aventi titolo per beneficiare delle maggiorazioni percentuali indicate al successivo art. 7 devono altresì presentare, unitamente alla domanda, l'eventuale documentazione aggiuntiva comprovante il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 6.

Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile. Delega alle province ed al comitato circondariale di Rimini

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, in attuazione della delega attribuita con l'art. 1, secondo comma, della legge regionale 24 marzo 1980, n. 19, determinano per ciascun intervento la spesa riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica al contributo regionale con riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4 sulla base degli elementi acquisiti dalle domande presentate e dall'istruttoria effettuata per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Eventuali provvedimenti di reiezione delle domande di contributo dovranno essere adeguatamente motivati.

Nell'assumere le determinazioni di cui sopra gli enti delegati si atterranno alle direttive emanate dalla giunta regionale.

Art. 7.

Determinazione del contributo

Le Amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, sulla base delle determinazioni assunte a norma del precedente articolo, sono altresì delegati ad espletare i seguenti ulteriori adempimenti:

attribuire, per ogni intervento, un contributo pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile;

applicare, in aggiunta al contributo base, le seguenti maggiorazioni percentuali, per gli interventi e le situazioni appresso specificate:

15% - per interventi realizzati entro il 13 giugno 1979

20% - per interventi che assicurino entro il 31 dicembre 1981 il raggiungimento della tabella *A*) di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319

5% - per interventi realizzati fra il 13 giugno 1979 e il 1° marzo 1980

10% - per interventi concernenti la realizzazione di impianti a servizio di più insediamenti produttivi

5% - per interventi relativi ad insediamenti produttivi concernenti i seguenti tipi di attività industriali ed artigianali:

Attività conserviera
3.01.C. - C. ISTAT
Lavorazione grassi animali e vegetali
3.01.E. - C. ISTAT
Industrie alimentari varie
3.01.F - C. ISTAT
Produzione bevande alcooliche e distillazione alcool
3.01.G. - C. ISTAT
Lavorazione e concia di pellami
3.06. - C. ISTAT
Trattamenti superficiali e elettrogalvanici dei metalli
3.10.47 - C. ISTAT
Industria chimica
3.13. - C. ISTAT

con esclusione delle sottoclassi:

industrie per la produzione dei prodotti chimici di base — 3.13 A - ISTAT

industrie dei derivati del petrolio e del carbone — 3.13 E - ISTAT

Industria cartaria
3.16 - C. ISTAT

25% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli fino a 2.000 capi/anno

30% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli in cui si allevino da 2.000 a 7.000 capi/anno

20% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli superiori a 7.000 capi/anno.

Le maggiorazioni percentuali di cui sopra sono sempre calcolate distintamente sulla spesa riconosciuta ammissibile e sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento di una quota complessiva non superiore al 45% di detta spesa ivi compreso il contributo base del 15%.

Art. 8.

Termini per gli adempimenti degli enti delegati

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini assumono le determinazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di contributo facendone pervenire gli atti alla Regione entro i successivi quindici giorni.

Art. 9.

Determinazione dell'entità effettiva del contributo regionale

La giunta regionale, verificata la conformità delle determinazioni assunte dagli enti delegati a quanto stabilito dai precedenti articoli 6 e 7, provvede a determinare l'entità dei contributi da corrispondere ai soggetti beneficiari.

Nel caso in cui la somma dei contributi da attribuire ai singoli titolari degli interventi, come determinati ai sensi dei precedenti articoli, superi gli stanziamenti assegnati alla regione Emilia-Romagna con provvedimento adottato dal C.I.P.E. in data 11 luglio 1980 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1980, n. 217) rispettivamente di L. 17.796.500.000 per il settore industriale e L. 14.206.337.000 per le imprese agricole, la giunta regionale provvede a determinare in via definitiva ciascun contributo, riducendone l'ammontare in ragione direttamente proporzionale al rapporto che intercorre tra i suddetti stanziamenti e gli importi stabiliti dagli enti delegati.

La comunicazione dell'assegnazione dei contributi ai rispettivi beneficiari viene effettuata a cura delle amministrazioni provinciali e del comitato circondariale di Rimini.

Art. 10.

Insediamenti civili del settore agricolo

I fondi destinati al settore agricolo, che risultassero eventualmente non assegnati in attuazione della presente legge, saranno destinati al finanziamento degli interventi da realizzare da parte delle imprese agricole in attuazione della disciplina regionale degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature di cui all'art. 14 della legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche.

Le modalità per l'assegnazione dei relativi contributi saranno determinate con successiva legge regionale.

Art. 11.

Erogazione dei contributi regionali

La Regione mette a disposizione delle amministrazioni provinciali e del comitato circondariale di Rimini le somme corrispondenti ai contributi da erogare ai beneficiari operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali, giusta le risultanze di cui ai precedenti articoli 7 e 9, mediante apertura di credito in proporzione alla distribuzione dei relativi stanziamenti sugli esercizi finanziari 1981-82-83.

Per il funzionamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, n. 50 del 9 dicembre 1978.

L'erogazione dei contributi assegnati dalla Giunta regionale a norma del precedente art. 9 viene effettuata da parte dei funzionari delegati con le seguenti modalità:

a) l'80% del contributo assegnato verrà erogato previa verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento;

la residua quota del 20% verrà erogata previo accertamento dell'effettivo funzionamento dell'impianto secondo le nor-

mative vigenti. A tal fine gli enti delegati si avvarranno dei laboratori del servizio sanitario regionale, addebitando le spese di analisi agli interessati;

b) nei casi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 3 verrà erogato l'intero ammontare del contributo assegnato previo accertamento dell'avvenuto versamento al comune o consorzio interessato delle quote dovute.

Art. 12.

Sostituzione e revoca della delega

Per quanto riguarda la sostituzione degli enti delegati da parte della giunta regionale nonchè la revoca delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 19.

Art. 13.

Spese per l'esercizio delle funzioni delegate

Per quanto riguarda le spese inerenti l'espletamento dei compiti e funzioni affidati alle amministrazioni provinciali ed al comitato circondariale di Rimini con la presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 19.

Art. 14.

Cumulabilità del contributo regionale

Il contributo regionale è cumulabile con altre agevolazioni purchè queste si riferiscano a quote di investimento non coperte dal contributo stesso.

Art. 15.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive L. 32.002.837.000 nel triennio 1981-83, di cui L. 14.206.337.000 per contributi a favore delle imprese agricole con priorità per quelle qualificabili « insediamenti produttivi » in ragione di L. 3.054.362.455 per l'esercizio 1981, lire 5.575.987.270 per l'esercizio 1982 e L. 5.575.987.270 per l'esercizio 1983 e L. 17.796.500.000 per contributi a favore di aziende industriali e artigianali qualificabili « insediamenti produttivi » in ragione di L. 3.808.451.000 per l'esercizio 1981, L. 6.994.024.500 per l'esercizio 1982 e L. 6.994.024.500 per l'esercizio 1983, la Regione fa fronte con i fondi messi a sua disposizione dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa nell'ambito della sezione 4ª, settore 03 - programma 03 - Tutela e risanamento ambientale - rubrica 2ª - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86620 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato - Spese di investimento di sviluppo » secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 1, dell'elenco n. 8 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Art. 16.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) Variazione in aumento:

Cap. 37340. — Contributi in capitale a favore di aziende industriali e artigianali qualificabili insediamenti produttivi per la realizzazione di interventi diretti alla depurazione degli scarichi idrici. Quota a carico dello Stato (art. 20 legge 10 maggio 1976, n. 319 e art. 5, settimo comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650) (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 4ª - settore 03 - programma 03 - rubrica 2ª « Interventi per il risanamento ambientale »).

(Classif. I.S.T.A.T.: 02 - Spesa di sviluppo - 01 - Funzione propria - 02 - Titolo 2° - 08 - Classif. funz. 38 - Classif. econ. - 16 - Classif. per settori di intervento - 30 - Classif. econ. di 2° grado).

Competenza . . . . L. 3.808.451.000
Cassa . . . . » 3.500.000.000

Cap. 37345. — Contributi in capitale a favore di imprese agricole, con priorità per quelle qualificabili insediamenti produttivi per la realizzazione di interventi diretti alla depurazione degli scarichi idrici. Quota a carico dello Stato (art. 20 legge 10 maggio 1976, n. 319 e art. 5, 7° comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650) (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 4ª - settore 03 - programma 03 - rubrica 2ª - « Interventi per il risanamento ambientale »).

(Classif. I.S.T.A.T.: 02 - Spesa di sviluppo; 01 - Funz. propria; 02 - Titolo 2°; 08 - Classif. funz.; 38 - Classif. econ.; 16 - Classif. per settori d'intervento; 30 - Classif. econ. di 2° grado).

Competenza . . . . L. 3.054.362.455
Cassa . . . . » 2.500.000.000

b) Variazione in diminuzione:

Cap. 86620. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato - Spese d'investimento di sviluppo.

Competenza . . . . L. 6.862.813.455
Cassa . . . . » 6.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 agosto 1981

p. *Il presidente*: CORTICELLI

(5222)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1981, n. 5.

Norme concernenti la composizione e il funzionamento della commissione consultiva prevista dall'accordo per lo scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige e i Bundesländer Tirolo e Vorarlberg.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del 7 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La commissione consultiva prevista dal secondo comma dell'art. 3 dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo e Vorarlberg, approvato e reso esecutivo con legge 20 maggio 1951, n. 730, costituita presso la giunta regionale Trentino-Alto Adige, è nominata con deliberazione della giunta regionale.

Essa è così composta:

il presidente pro tempore della giunta regionale o un assessore regionale da lui delegato in qualità di presidente;

i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano, in qualità di membri;

i presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano o loro delegati, in qualità di membri.

Un dipendente regionale addetto al settore che tratta la materia inerente all'accordo preferenziale, assume le funzioni di segretario della commissione.

Art. 2.

Oltre ai compiti consultivi di cui al sopra citato art. 3 dell'accordo di cui all'articolo precedente, la commissione adempie ai compiti istruttori relativamente alle questioni con-

cernenti l'esecuzione dell'accordo, ai compiti di contatto per lo sviluppo di buone relazioni tra i rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti nella regione Trentino-Alto Adige e dei Bundesländer Tirolo e Vorarlberg, nonchè ai compiti di approfondimento e di preparazione delle questioni da sottoporre alla commissione mista italo-austriaca di cui all'art. 6 dell'accordo.

Art. 3.

La commissione di cui all'art. 1 può avvalersi dell'opera di esperti i quali saranno, di volta in volta, nominati dalla giunta regionale, su proposta della commissione medesima.

Tali esperti potranno essere scelti nell'ambito dei liberi professionisti o dei dipendenti da enti pubblici o privati, operanti nei settori dell'agricoltura o del commercio, previa autorizzazione da parte dei rispettivi enti.

Art. 4.

Ai componenti ed al segretario della commissione consultiva ed agli esperti che partecipano alle sedute della medesima sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge regionale 12 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata ad effettuare spese per attività promozionali nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge, sulla base di un programma predisposto, entro il 31 gennaio di ogni anno, dalla commissione consultiva costituita ai sensi della presente legge.

L'ammontare della spesa per le attività promozionali di cui al precedente comma verrà annualmente indicato nel bilancio regionale.

La giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano apposite convenzioni per la riscossione ed il versamento al tesoriere regionale dei diritti di cui al successivo art. 6 e per il rimborso delle spese di funzionamento e di quelle del prsonale che le camere sostengono per la gestione dell'accordo di cui al precedente art. 1.

Il rimborso delle spese di cui al comma precedente deve essere contenuto nei limiti delle disponibilità di fondi derivanti dall'applicazione dei diritti di cui al successivo art. 6, dopo aver provveduto alle spese di cui al primo comma del presente articolo e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Ogni certificato di origine e attestazione d'importazione rilasciato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 dell'accordo di cui all'art. 1 è soggetto al pagamento di un diritto pari a L. 0,003 del valore delle merci e dei prodotti ammessi al contingentamento.

Art. 7.

Resta ferma la destinazione ad attività proprie della commissione consultiva, previste dall'art. 3 dell'accordo di cui all'art. 1, finora operante presso la Regione, degli importi introitati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di diritti sul rilascio del certificato di origine ed attestato d'importazione del valore delle merci e dei prodotti ammessi al contingentamento.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata prevista dal precedente art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 giugno 1981

PANCHERI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(5028)

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812460)